



TRIBUNALE DI MONZA

Presidenza

Nota di servizio n.14 del 2025

Oggetto: Modifiche in materia di iscrizione delle cause al ruolo ed omesso versamento di contributo unificato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

Viste le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) in tema di omesso pagamento del contributo unificato;

Considerate le circolari n. prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 e n. prot. DAG 60633.U del 24.03.2025;

Rilevato che l'art. 248 comma 3-bis dpr 115/02 ha introdotto il termine di 30 giorni per il pagamento del contributo unificato, e che in caso di mancato pagamento entro detto termine Equitalia Giustizia, procede con l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dal deposito dell'atto e irrogazione della sanzione (art. 16 dpr 115/02);

Ritenuto superato l'orientamento di cui alla circolare DAG 19.3.2024 0060783.U, e di dover nuovamente disciplinare le modalità con le quali le cancellerie debbano procedere in caso di mancato pagamento del contributo unificato, in stretta osservanza con la novella legislativa e con le circolari n. prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 e n. prot. DAG 60633.U del 24.03.2025;

Tutto ciò considerato e premesso, in modifica delle note n.3 e n.11

DISPONE

quanto segue:

- In caso di mancato pagamento del contributo unificato di euro 43,00, o del minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione, la cancelleria rifiuterà la busta telematica contenente la richiesta di iscrizione, comunicando la seguente motivazione:

“ai sensi dell'art. 14 co. 3.1 DPR 115/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per legge, la causa non può essere iscritta a ruolo perché non è stato versato, a titolo di contributo unificato, l'importo minimo determinato ai sensi dell'art. 13 co.1 lett. a pari a euro 43,00 o il minor contributo dovuto per legge.”

- In caso di pagamento insufficiente del CU, verificata la presenza del versamento dell'importo minimo richiesto, la cancelleria provvederà ad iscrivere a Ruolo Generale la relativa causa, e invierà la seguente comunicazione:

“si rileva che non è stato versato il contributo unificato dovuto, corrispondente allo scaglione quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo

13, pari ad euro _____. Al deposito degli atti è stato versato un CU di euro _____, occorre quindi provvedere alla regolarizzazione, con la dovuta modalità telematica, della differenza dovuta _____ o a depositare nel relativo fascicolo informatico eventuali osservazioni in merito al valore della causa nel più breve tempo possibile. Si specifica che la mancata integrazione del pagamento telematico entro 30 gg dalla data di deposito degli atti, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 16, co. 1-bis, DPR 115/2002 e l'addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data in cui è sorta l'obbligazione tributaria. Decorso il termine di 30 giorni, in mancanza di riscontro, gli atti saranno inviati, senza ulteriore avviso, all'URC che provvederà alla trasmissione ad Equitalia Giustizia, competente per il recupero della somma capitale, degli interessi al saggio legale e della sanzione.”

- In caso di mancato pagamento del CU per una causa già iscritta a ruolo, cioè in caso di deposito di atti per i quali è dovuto il pagamento del CU (appelli incidentali, domande riconvenzionali, richieste di sospensiva, ecc.), fermo restando l'accettazione della busta telematica contenente l'atto, la cancelleria trasmetterà l'invito al pagamento, inviando la seguente comunicazione:

“si rileva che non è stato versato il contributo unificato dovuto per (indicare il presupposto come ad esempio appello incidentale, domanda riconvenzionale, giudizio di esecuzione, ex art. 13 comma 1 quater) che si invita a regolarizzare, versando, con la dovuta modalità telematica, l'importo dovuto pari ad euro _____. In alternativa, potete depositare nel relativo fascicolo informatico, vostre eventuali osservazioni in merito al valore della domanda proposta, nel più breve tempo possibile. Si specifica che, il mancato pagamento entro 30 gg dalla data di deposito degli atti o dalla data di emissione del provvedimento che ha determinato l'obbligo di pagamento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 16, co. 1-bis, DPR 115/2002 e l'addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data in cui è sorta l'obbligazione tributaria. In caso di mancato pagamento, entro il termine, della somma richiesta gli atti saranno inviati, senza ulteriore avviso, all'URC che provvederà alla trasmissione ad Equitalia Giustizia, competente per il recupero della somma capitale, degli interessi al saggio legale e della sanzione.”

- In caso di condanna ex art 13 comma 1 quater dpr 115/02, il pagamento dell'ulteriore CU dovrà essere assolto, a mezzo PagoPA, entro 30 giorni della sentenza o di altro provvedimento definitorio. La cancelleria provvederà ad avvisare della necessità del pagamento e dell'ammontare del contributo unificato dovuto inviando la seguente comunicazione:

“si comunica che occorre provvedere alla regolarizzazione del pagamento del contributo unificato dovuto, in ottemperanza a quanto statuito nel dispositivo della sentenza o nel provvedimento definitorio. Si specifica che il mancato pagamento entro 30 gg dalla data di deposito degli atti o dalla data di emissione del provvedimento che ha determinato l'obbligo di pagamento, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 16, co. 1-bis, DPR 115/2002 e l'addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dalla data in cui è sorta l'obbligazione tributaria. In mancanza di riscontro, gli atti saranno inviati, senza ulteriore avviso, all'URC che provvederà alla trasmissione ad Equitalia Giustizia competente per il recupero della somma capitale, degli interessi al saggio legale e della sanzione.”

- In caso di pagamento effettuato tempestivamente, ma la cui ricevuta telematica venga

depositata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art 248 comma 3-bis dpr 115/02, la cancelleria, verificata la data effettiva del pagamento, accetta il deposito telematico e provvede alla immediata comunicazione all'URC.

- In caso di deposito di ricevuta telematica di pagamento tardivo, effettuato oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art 248 comma 3-bis dpr 115/02, la cancelleria, verificata la data effettiva del pagamento, rifiuta il deposito inviando la seguente comunicazione:

“Atti rifiutati: mancato pagamento del contributo unificato entro il termine di legge di cui all'art. 248 comma 3-bis dpr 115/02. Atti inviati all'URC per la trasmissione ad Equitalia Giustizia per l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale e irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 16 comma 1-bis dpr 115/02.”

- Le cancellerie, in caso di omesso e/o insufficiente pagamento del CU non sanato dalla parte nel termine di legge, invieranno gli atti all'URC e inseriranno una annotazione nel fascicolo telematico con la seguente dicitura:

“atti inviati all'URC per omesso pagamento nel termine di legge”.

Le predette disposizioni trovano applicazione esclusivamente alle controversie iscritte a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre, per quelle precedenti, a prescindere dalla fase processuale in cui si trovino, trasmessi o da trasmettere all'URC, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla nota di servizio n.11.

Si comunichi ai Presidenti delle sezioni civili, ai Direttori dott.ssa Simona Bonsignore, Ilenia Laudisio, Grazia Ruggieri e Francesco Roccia, a tutto il personale del solo settore civile e dell'URC, all'Ordine degli Avvocati.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e si inserisca in bacheca.

Monza, 20 ottobre 2025

**Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda**